



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2022, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 242 del 09.06.2022, comunicata il 13.06.2022, con cui è stata ingiunta la demolizione e/o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi di alcuni immobili di proprietà del ricorrente e preannunciata l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01, in caso di inottemperanza all'ingiunzione;

- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del parere n. 7 del 10.01.2022 favorevole all'emissione dell'ordinanza di demolizione

e/o ripristino dello stato dei luoghi reso dal Dirigente del Settore UAT del Comune di Brindisi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l'impugnativa dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi indicata in epigrafe, e ritenutane la fondatezza. Invero:

- a) l'impugnato ordine di demolizione ha ad oggetto tre corpi di fabbrica siti in [REDACTED], in catasto al fg. 4, p.lla 502, sub 1-2-3, in stato di collabenza;
- b) come emerge dall'aerofotogrammetria in atti, non smentita da alcun elemento di contrario avviso, trattasi di immobili già esistenti alla data del 31.5.1967, ubicati in zona esterna al centro abitato, e pertanto, non necessitanti di alcun titolo edilizio;
- c) l'estrema risalenza degli immobili in esame è altresì confermata dal loro stato di fatiscenza, a cagione del quale in data 26.2.2016 l'Amministrazione comunale ha emesso ordinanza n. 3/16, con cui ha ordinato al ricorrente la messa in sicurezza degli immobili; in relazione a tale vicenda, vi è altresì relazione tecnica in atti – parimenti non smentita da alcun elemento di contrario avviso – da cui emerge che: *“i manufatti sono vecchie costruzioni in conci di tufo, di epoca orientativamente del 1965, privo di impianti, infissi, pavimenti e qualsiasi altra tipologia di rifinitura”*;
- d) per tali ragioni, venendo in rilievo immobili costruiti al di fuori di centri abitati in data anteriore al 31.5.1967, essi non necessitavano del previo rilascio del titolo edilizio; la qual cosa determina l'illegittimità dell'impugnata ordinanza, emessa sul

falso presupposto dell'assenza del suddetto titolo;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di accogliere il proposto ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

- spese di lite secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Condanna il Comune di [REDACTED] al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in €1.500 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Daniela Rossi, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO